

Pubblicato il 22/02/2023

N. 02963/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 968 del 2023, proposto da

Elena Bambini, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valentina Dalfuoco, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1. Del D.D.G. prot. n. 2004 del 25.11.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche pubblicava la graduatoria di merito regionale della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021 per la classe di concorso “AC25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Spagnolo)”, nella parte in cui

non veniva inserito il nominativo della ricorrente;

2. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche disponeva la sua esclusione dal novero dei vincitori del concorso straordinario bis per la classe di concorso “AC25” – Regione Marche, per mancata attribuzione del punteggio relativo al titolo di Laurea;

3. Del D.D.G. prot. n. 2014 del 28.11.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche pubblicava il provvedimento avente ad oggetto l'avvio delle operazioni di assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 9bis del D.L. n. 73/2021, nella parte in cui non veniva inserito il nominativo della ricorrente;

4. Del D.D.G. prot. n. 2048 del 02.12.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche decretava l'attribuzione della Provincia di incarico a tempo determinato di cui all'art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021 ai candidati inclusi nella graduatoria di merito per la classe di concorso “AC25” per la Regione Marche, nella parte in cui non veniva inserito il nominativo della ricorrente;

5. Del D.D.G. prot. n. 2065 del 05.12.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche decretava, nei confronti dei candidati risultati vincitori del concorso straordinario bis per la classe di concorso “AC25” per la Regione Marche, l'attribuzione delle relative sedi di assegnazione per l'avvio dell'incarico a tempo determinato preordinato all'immissione in ruolo, nella parte in cui non veniva inserito il nominativo della ricorrente;

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse di parte ricorrente; ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione dei summenzionati motivi aggiunti mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

ritenuto altresì necessario che l'amministrazione depositi in giudizio una dettagliata relazione con la quale fornisca i dovuti chiarimenti in merito alle ragioni che hanno condotto alla mancata valutazione della laurea conseguita dalla ricorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio lei spettante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone:

- 1) l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- 2) l'ordine istruttorio di cui in parte motiva a carico dell'amministrazione resistente.

Rinvia alla camera di consiglio del 9 maggio 2023 per il prosieguo.

La presente ordinanza sarà depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO